

Ravvedimento operoso

Entro un anno dal termine di pagamento è possibile sanare l'eventuale **omesso, incompleto o tardivo** versamento del diritto annuale applicando il ravvedimento operoso previsto dall'art. 6 del [D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 \(pdf\)](#) [1] del Ministero delle Attività Produttive.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE — La corretta modalità di applicazione del ravvedimento operoso alle violazioni di pagamento del diritto annuale è stata definita dalla [Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C \(pdf\)](#) [2] del Ministero delle attività produttive e dalla [Circolare 22 ottobre 2013, n. 172574 \(pdf\)](#) [3] del Ministero dello Sviluppo Economico.

MISURE DELLA SANZIONE — Le misure della sanzione ridotta in applicazione del ravvedimento alle violazioni di pagamento del diritto annuale, sono state confermate dalla [Circolare 30 dicembre 2008, n. 62417 \(pdf\)](#) [4] e dalla [Circolare 6 febbraio 2015, n. 16919 \(pdf\)](#) [5] del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la corretta applicazione del ravvedimento operoso al diritto annuale è necessario versare:

1. l'importo del **diritto annuale**. In caso di pagamento **omesso** è necessario versare l'intero importo dovuto. In caso di pagamento **incompleto**, effettuato entro il *termine ordinario* di pagamento oppure entro il *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, è necessario versare la quota di diritto annuale ancora dovuta a integrazione. Qualora il pagamento sia stato già effettuato ma in modo **tardivo**, è possibile applicare il ravvedimento operoso, comunque non oltre un anno dal *termine ordinario* di pagamento, versando gli interessi legali e la sanzione secondo le percentuali sotto indicate;
2. gli **interessi legali** calcolati a decorrere dal termine di pagamento;
3. la **sanzione** calcolata sull'importo del diritto annuale non pagato o pagato tardivamente, pari al:
 - **3,75%** in caso di ravvedimento effettuato entro trenta giorni dal *termine ordinario* di pagamento;
 - **6%** in caso di ravvedimento effettuato oltre trenta giorni ed entro un anno dal *termine ordinario* di pagamento.

In caso di **omesso pagamento**, cioè nel caso in cui il diritto non sia stato versato, il ravvedimento operoso può essere applicato entro un anno a decorrere dal *termine ordinario* di pagamento.

In caso invece di **incompleto pagamento**, cioè inferiore all'importo dovuto, effettuato non oltre il *termine di pagamento con importo maggiorato dello 0,40%*, il ravvedimento operoso può essere applicato entro un anno a decorrere da quest'ultimo termine, in tal caso avendo cura di maggiorare l'importo dello 0,40% calcolato sull'intero importo dovuto..

Tali disposizioni sono contenute nella [Circolare 22 ottobre 2013, n. 172574 \(pdf\)](#) [3] del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il pagamento va effettuato tramite **modello F24 (Sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i seguenti codici tributo:

- **3850** per il diritto annuale;
- **3851** per gli interessi;
- **3852** per la sanzione.

Il ravvedimento non è efficace:

1. **In caso di versamento non contestuale degli importi;**
2. **Se effettuato oltre un anno dal termine di pagamento del diritto annuale.**

In caso di ravvedimento per tardiva presentazione del mod. F24 a saldo zero, **non può essere utilizzato il codice tributo 8911** perché non sana la violazione relativa al diritto annuale.

ATTENZIONE:

Decorso il termine di un anno per poter applicare il ravvedimento operoso e fino a quando non sia stata notificata la cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti, il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo può essere pagato applicando una **sanzione pari al 30% del diritto** e gli interessi calcolati al tasso legale vigente a decorrere dal *termine ordinario* di pagamento, commisurati al diritto dovuto.

Ultima modifica: Lunedì 30 Gennaio 2023

Condividi**Reti Sociali**

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media:

3.5 (13 votes)

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/violazioni-di-pagamento/ravvedimento-operoso>

Collegamenti

[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/decreto-27-01-2005_54.pdf

[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/circolare-20-06-2005_3587-c.pdf

[3] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/circolare-22-10-2013_172574.pdf

[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/circ62417ravvedimento29_0.pdf

[5] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PDF/circolare-6-2-2015_16919.pdf